

Condizioni generali

1. Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni generali

- 1.1. Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra le parti relativi alla fornitura di attrezzature e componenti meccanici, elettrici, elettrotecnici ed elettromeccanici di turbine e impianti idroelettrici. Esse devono essere coordinate con le condizioni speciali eventualmente concordate per iscritto dalle parti o inserite nella conferma scritta del Fornitore di accettazione dell'ordine.
- 1.2. A meno che non siano state specificamente approvate per iscritto dal Fornitore dovranno ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni al Fornitore.

2. Formazione del contratto

- 2.1. Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma scritta del Fornitore di accettazione dell'ordine.
- 2.2. Tuttavia se le condizioni indicate nell'ordine del Cliente differiscono da quelle della conferma scritta del Fornitore, queste ultime valgono come nuova proposta ed il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente inizia a darvi esecuzione o accetta i prodotti senza espressa riserva scritta.
- 2.3. Eventuali offerte del Fornitore si considerano valide limitamente al periodo di tempo indicato sulle medesime ed esclusivamente per l'integrale fornitura di quanto nelle stesse indicato.

3. Dati tecnici, disegni, documenti inerenti la fornitura

- 3.1. I dati e le illustrazioni che risultano dai cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi del Fornitore hanno carattere indicativo. Questi dati non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati come tali nella conferma del Fornitore.
- 3.2. Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai propri prodotti le modifiche che ritenesse convenienti, dandone notizia al Cliente se interessano l'installazione.
- 3.3. Qualora il Cliente proponesse delle modifiche ai prodotti, affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti. In questi casi il Cliente ha l'obbligo di verificare le misure espresse nell'accordo: qualora successivamente si rendessero necessarie variazioni, il Cliente riconosce i maggiori e diversi oneri e costi per calcoli e per l'approntamento di materiale, rimanendo a suo carico il materiale già approntato ed accetta eventuali slittamenti dei termini di consegna stabiliti. I prezzi potranno inoltre subire variazioni qualora le quantità ordinate vengano ridotte o venga richiesta una consegna più sollecita rispetto a quanto già concordato.
- 3.4. Il Cliente s'impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritorni relativi alla fornitura, che restano di proprietà del Fornitore e che il Cliente non può consegnare a terzi né riprodurre senza autorizzazione scritta.
- 3.5. Il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore per iscritto, in fase precontrattuale, dell'esistenza di eventuali normative particolari da rispettare nel Paese di destinazione finale della merce da fornire.

4. Esclusioni

- 4.1. Salvo diverso accordo scritto, non sono compresi nella fornitura il progetto del sistema, l'installazione delle apparecchiature fornite, specifici collaudi, manuali e corsi di addestramento, assistenza all'avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri non menzionati nella conferma scritta del Fornitore di accettazione dell'ordine.
- 4.2. Analogicamente i costi di imbalaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi se non risulta altrimenti dalla conferma scritta del Fornitore di accettazione dell'ordine.

5. Passaggio del rischio

- 5.1. Tutte le spedizioni viaggiano a rischio e pericolo del Cliente anche se inviate nolo pagato.

6. Termini di consegna

- 6.1. I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi.
- 6.2. Se non diverso pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perchè allora la decorrenza dei termini è sospesa sino al momento dell'effettivo accredito.
- 6.3. I termini di consegna si intendono prorogati di diritto:
 - 6.3.1. Qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi.
 - 6.3.2. Qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.
 - 6.3.3. Il termine di consegna indicato s'intende inoltre prorogato in caso di non normale reperibilità di materiale e mano d'opera, di impossibilità di produzione dei subfornitori, di scioperi del personale, dei corrieri, delle poste, delle dogane, di riduzione di energia, di inadempimenti di terzi, e in genere di ogni circostanza indipendente dalla volontà del Fornitore e/o comunque non imputabile al Fornitore.
 - 6.3.4. Il fornitore non è responsabile, in nessun caso e per nessun motivo, per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne di materiali successive al termine indicato; il Cliente comunque accetta di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine.
- 6.4. Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintanochè il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.
- 6.5. I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del Fornitore, pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della data stabilita.

7. Luogo e modalità di consegna

- 7.1. Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa franco Vipiteno, senza imballaggio.
- 7.2. Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell'obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera.
- 7.3. I prodotti viaggiano sempre a spese del cliente e non vengono assicurati contro i rischi derivati dal trasporto, salvo richiesta scritta del cliente, contenuta nell'ordine e confermata per iscritto dal Fornitore.
- 7.4. Nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, il Fornitore avrà diritto di addebitargli in cifre l'1% (uno per cento) al mese dell'importo della fattura, per costi di immagazzinaggio (oltre quanto previsto per la mora). L'immagazzinaggio sarà effettuato a rischio del cliente.
- 7.5. Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il cliente non potrà chiedere somma superiore alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.

8. Sospensione delle consegne

- 8.1. Il Fornitore avrà facoltà di sospendere le consegne, se il Cliente non effettuerà anche un solo pagamento alla scadenza pattuita, o sarà inadempiente ad altro contratto o ad altre obbligazioni in genere nei confronti del Fornitore.
- 8.2. Il Fornitore potrà inoltre sospendere le consegne dopo la conclusione del contratto se le condizioni economiche del Cliente si modificano sostanzialmente come nel caso di uno o più protesti, di procedure esecutive, di accensione di pegni e/o ipoteche, di richiesta di amministrazione controllata, di condonato preventivo, di fallimento o cessazione dell'attività.

9. Penali

- 9.1. Eventuali penali per il ritardo nella consegna accettate dal Fornitore dovranno essere stabilite espressamente in conferma d'ordine. Anche in tal caso esse non potranno comunque essere richieste: se il materiale sia stato sostituito entro il termine di consegna dal Fornitore con altro equivalente; se non si è provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al cliente; se il cliente non è pronto a ricevere i materiali; se le opere di spettanza del cliente non siano state tempestivamente approntate. Il giorno dal quale il cliente intenda fare decorrere la penale accertata dal Fornitore dovrà essere comunicato al Fornitore per lettera raccomandata, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data di arrivo della lettera relativa. La penale non è comunque dovuta ove non sia richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della merce in ritardo.

10. Collaudo

- 10.1. È facoltà del Cliente comunicare in tempo utile, l'intenzione di assistere a sue spese, nelle ore di lavoro normale, alle prove di collaudo normale dei materiali nello stabilimento del Fornitore o sul cantiere del Cliente. In tal caso il Cliente riceverà congruo avviso. Le prove verranno effettuate anche se il Cliente non si troverà presente al momento stabilito.
- 10.2. Qualora vengano richieste dal Cliente collaudi speciali, esse saranno a carico del Cliente.
- 10.3. Tutte le spese relative, comprese le trasferte, la mano d'opera, il trasporto degli incaricati del collaudo saranno a carico del Cliente: le prove verranno effettuate a suo rischio e pericolo
- 10.4. La fornitura si intenderà accettata dal Cliente senza riserve:
 - se è pattuito il collaudo, effettuato il collaudo con esito favorevole;
 - senza pattuizione sul collaudo: trascorsi più di 30 (trenta) giorni dalla messa in opera senza che il Cliente abbia richiesto il collaudo.
- 10.5. Qualora all'atto del collaudo la fornitura dovesse rivelarsi non conforme al contratto, dovrà essere data al Fornitore l'opportunità di eliminare le deficienze al più presto possibile.

11. Montaggio

- 11.1. Salvo patto diverso il montaggio di apparecchiature e l'assemblaggio di parti spedite staccate saranno eseguiti a spese del Cliente.
- 11.2. Il Cliente dovrà approntare tempestivamente le opere e gli allacciamenti necessari e mettere a disposizione tutto quanto occorre.

12. Prezzi e pagamenti

- 12.1. Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di aumentare i prezzi pattuiti, nel caso che successivamente alla stipulazione del contratto e prima dell'inizio o durante la fornitura si verificano aumenti del costo della mano d'opera, delle materie prime (anche se causato da un mutamento del rapporto di cambio), dei combustibili, dell'energia elettrica, dei trasporti e di altri accessori compresi nella fornitura del materiale. Le eventuali somme già versate dall'acquirente come anticipo e/o acconto non potranno essere defalcate dall'importo totale da assoggettare all'aggiornamento. La variazione dei costi della mano d'opera sarà accertata prendendo come

riferimento i contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) vigenti; la variazione dei costi dei prodotti siderurgici sarà accertata prendendo come riferimento il listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia, mentre la variazione di tutti gli altri costi sarà accertata prendendo come riferimento il prezzo minimo previsto nel listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Bolzano.

- 12.2. Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma scritta di accettazione d'ordine presso il domicilio del Fornitore o presso l'Istituto di credito da lui indicato: in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori che verranno conteggiati di pieno diritto e senza necessità di costituzione in mora nella misura dell'EURIBOR 3 mesi aumentato di 3 (tre) punti, salva in ogni caso la facoltà per il Fornitore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto.
- 12.3. Salvo diversa pattuizione, ove la fornitura lo consenta, il Fornitore potrà effettuare consegne frazionate, fatturando in tal caso separatamente ciascuna consegna, secondo i termini di pagamento previsti contrattualmente.
- 12.4. Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall'obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento.

13. Garanzia

- 13.1. Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti.
- 13.2. La durata della garanzia è di 12 mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
- 13.3. Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l'esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l'imballo originale.
- 13.4. Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate franco Vipiteno: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d'accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest'ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l'intervento nel modo più rapido e sicuro.
- 13.5. La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l'autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.

14. Responsabilità del Fornitore

- 14.1. Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti e attrezzature forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l'eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente anche se le singole apparecchiature sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
- 14.2. In ogni caso e salvo quanto previsto dall'art. 1229 cod. civile il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.

15. Riserva di proprietà

15.1. Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito. Il mancato pagamento anche di una sola rata darà diritto salvo quanto disposto dall'art. 1525 C.C., di ritenere risolto il contratto; in tal caso il Cliente dovrà restituire le merci acquistate senza diritto al rimborso delle rate già pagate che restassero acquisite a titolo di compenso per l'uso ed il risarcimento dei danni. Pagamenti con cambiali annullano il riservato dominio soltanto dopo il riscatto in contanti.

16. Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva

16.1. Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente:

16.1.1. Ometta o ritardi i pagamenti dovuti;

16.1.2. Ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti;

16.1.3. Non osservi gli obblighi di riservatezza, di privativa industriale e del diritto d'autore.

16.2. Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale.

17. Risoluzione del contratto

17.1. In caso di qualsiasi inadempimento del Cliente ad una delle clausole delle presenti condizioni generali, il Fornitore a sua scelta potrà o risolvere il contratto con effetto immediato o pretendere l'immediato totale adempimento, mediante comunicazione da inviarsi al Cliente per lettera raccomandata.

17.2. Il Fornitore si riserva di accettare la richiesta del Cliente di risoluzione di contratti già conclusi, a condizione che gli venga corrisposto il rimborso delle spese o l'indennizzo che essa indicherà.

18. Conoscenza delle prescrizioni

18.1. Il Cliente dà atto di essere edotto delle limitazioni legali e delle norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti.

19. Proprietà industriale

19.1. Il Fornitore rimane esclusivo proprietario dei disegni per la costruzione dei materiali forniti. Il Cliente si impegna a non consegnare a terzi, a non riprodurre e a non usare per altri scopi i disegni e le informazioni trasmessigli.

19.2. Se la fabbricazione è effettuata dal Fornitore su specifica documentazione tecnica del cliente, il Fornitore non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di proprietà industriale e il Cliente si impegna a garantirlo e tenerlo indenne da ogni pretesa di terzi.

19.3. Per i prodotti fabbricati dal Fornitore su propria progettazione o tecnologia, il Cliente si assume l'obbligo di accertare che, nell'uso che ne sarà fatto, non vengano violati i diritti di proprietà industriale di terzi e assume a suo esclusivo carico ogni onere derivante da tali eventuali violazioni, tenendone indenne il Fornitore.

20. Protezione dei dati

20.1. Tutti i dati vengono elaborati secondo GDPR 679/2016. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono pubblicati sul sito www.troyer.it.

21. Legge applicabile

21.1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge Italiana, anche se il cliente è cittadino estero o se riguarda materiali da spedirsi all'estero. La versione italiana del presente contratto, oltre a far fede come testo originale, sarà prevalente.

22. Foro competente

Reliability beyond tomorrow.

22.1. Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti di fornitura intervenuti tra le parti ove l'azione sia promossa da Cliente è esclusivamente competente il Foro di Bressanone, ove invece l'azione sia promossa dal Fornitore è competente ogni altro Foro stabilito per legge.

Vipiteno, lì
Il Fornitore

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso specifica, singola e dettagliata conoscenza di tutte le clausole del presente contratto di seguito riportate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21
e di approvarle integralmente e senza riserva alcuna.

Vipiteno, lì
Il Fornitore

Il Cliente